

DGSAF



Ministero della Salute

Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

applicazione della Direttiva 92/65/CEE per i giardini zoologici in Italia

PUNTO DI VISTA DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Dr.ssa Alessandra Zaccherini -UFF 3 DGSAF
TORINO, 24 Novembre 2017





Direttore generale: [dott. Silvio Borrello](#)

- Sede Centrale - Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
- Telefono: 06 5994 6584
- Fax: 06 5994 6971
- E-mail: sanita.animale@sanita.it
- PEC: dgsa@postacert.sanita.it

sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse degli animali

- attivit  del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e

- Unit  centrale di crisi -(piani di emergenza manuali operativi)

- sanita' (profilassi/sorveglianza/ rendicontazioni/ notifica focolai oie-c.e/audit settore) e anagrafe degli animali

controllo delle zoonosi

- tutela del benessere degli animali, riproduzione animale, igiene zootecnica, igiene urbana veterinaria

- igiene e sicurezza dell'alimentazione animale

- farmacosorveglianza e farmacovigilanza veterinaria, farmaci, materie prime e dispositivi per uso veterinario

- gestione del rischio nelle materie di competenza

- controllo delle importazioni e degli scambi degli animali e dei prodotti di origine animale, di mangimi e farmaci veterinari, di materie prime per mangimi e per farmaci veterinari

- coordinamento funzionale, in raccordo con la direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione per quanto di competenza, degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari e dei posti di ispezione frontaliere (UVAC-PIF)

- accertamenti, audit e ispezioni nelle materie di competenza

DGSAF



Ministero della Salute

Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari



Ministero della Salute

attività operativa nei rapporti con le istituzioni e organismi europei e internazionali

Autorità competente centrale
Coordinamento
Relazioni con la Commissione



La realtà dei giardini zoologici è stata a lungo considerata marginalmente dal punto di vista della salute umana e animale

- I giardini zoologici, oltre ad avere un ruolo di grande importanza per la conservazione di specie a rischio
 - monitoraggio epidemiologico
 - Studio (esigenze etologiche di specie)

COSA SI E' COMPRESO: la salute umana, animale e dell'ambiente sono estremamente interdipendenti

• Il concetto OH riconosce la stretta interconnessione tra la salute dell'uomo e quella del mondo animale proprio a motivo del fatto che non esistendo barriere fisiche, essi vivono e condividono lo stesso ambiente

I vantaggi di questa strategia comprendono:

- Migliorare la salute animale / umana a livello globale attraverso la collaborazione tra tutte le scienze mediche, in particolare tra le professioni mediche veterinarie e umane, al fine di rispondere ai bisogni
- Affrontare le nuove sfide globali attraverso la collaborazione tra più professioni - medicina veterinaria, medicina umana, le condizioni ambientali, la salute della fauna selvatica e la sanità pubblica
- Sviluppare centri di eccellenza per l'istruzione e la formazione in settori specifici attraverso una maggiore collaborazione tra università e scuole di medicina veterinaria, medicina umana e sanità pubblica



- Accrescere le opportunità professionali per i veterinari
- Incrementare la conoscenza scientifica per creare programmi innovativi al fine di migliorare la salute.
- Le azioni contro le malattie a livello di interfaccia animale-uomo-ecosistema devono essere basate sulla **prevenzione**
- Prevenire **il superamento delle barriere degli ecosistemi da parte delle malattie**, richiede l'esistenza di sistemi di sorveglianza efficaci, concentrandosi su tutti gli ecosistemi coinvolti o potenzialmente interessati

ALLEGATO C

CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI, ISTITUTI O CENTRI

:

essere nettamente delimitato e separato dall'ambiente circostante o dagli animali e situato ad una distanza tale da non presentare alcun rischio o minaccia per lo status sanitario delle aziende agricole vicine;

b) **possedere mezzi adeguati per catturare, rinchiudere e isolare gli animali, nonché disporre di strutture adeguate di quarantena e applicare procedure riconosciute per gli animali provenienti da fonti non riconosciute**

c) **essere indenne dalle malattie di cui all'allegato A e, per quanto concerne le malattie di cui all'allegato B, essere indenne da un programma ai sensi dell'articolo 14, essere indenne dalle malattie di cui all'allegato B.**



▼ M6

ALLEGATO A

Malattie soggette a denuncia nell'ambito della presente direttiva

Malattia	Ordine/famiglia/specie principalmente interessata
Peste equina	<i>Equidae</i>
Peste suina africana	<i>Suidae, Tayassuidae</i>
Influenza aviaria	<i>Aves</i>
Peste americana	<i>Apis</i>
Carbuncchio ematico	<i>Bovidae, Camelidae, Cervidae, Elephantidae, Equidae, Hippopotamidae</i>
Febbre catarrale degli ovini	<i>Antilocapridae, Bovidae, Cervidae, Giraffidae, Rhinocerotidae</i>
Brucellosi bovina (<i>Brucella abortus</i>)	<i>Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Hippopotamidae e Tragulidae</i>
<i>Brucella melitensis</i>	<i>Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Hippopotamidae e Tragulidae</i>
Brucellosis ovis	<i>Camelidae, Tragulidae, Cervidae, Giraffidae, Bovidae, Antilocapridae</i>
Brucellosis suis	<i>Cervidae, Leporidae, Ovis moschatus, Suidae, Tayassuidae</i>
Peste suina classica	<i>Suidae, Tayassuidae</i>
Pleuropolmonite contagiosa dei bovini	Bovini (compresi zebù, bufali, bisonti e yak)
Ebola	Primati non umani
Afta epizootica	Artiodattili ed elefanti asiatici
Necrosi ematopoietica infettiva	<i>Salmonidae</i>
Dermatite nodulare contagiosa	<i>Bovidae, Giraffidae</i>
Vaiolo delle scimmie	Roditori e primati non umani
Tubercolosi bovina (<i>Mycobacterium bovis</i>)	Mammiferi, in particolare <i>Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Tragulidae</i>
Malattia di Newcastle	<i>Aves</i>
Peste dei piccoli ruminanti	<i>Bovidae, Suidae</i>
Encefalomielite enterovirale dei suini	<i>Suidae</i>
Psittacosis	<i>Psittaciformes</i>

Peste suina classica	<i>Suidae, Tayassuidae</i>
Pleuropolmonite contagiosa dei bovini	Bovini (compresi zebù, bufali, bisonti e yak)
Ebola	Primati non umani
Afta epizootica	Artiodattili ed elefanti asiatici
Necrosi ematopoietica infettiva	<i>Salmonidae</i>
Dermatite nodulare contagiosa	<i>Bovidae, Giraffidae</i>
Vaiolo delle scimmie	Roditori e primati non umani
Tubercolosi bovina (<i>Mycobacterium bovis</i>)	Mammiferi, in particolare <i>Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Tragulidae</i>
Malattia di Newcastle	<i>Aves</i>
Peste dei piccoli ruminanti	<i>Bovidae, Suidae</i>
Encefalomielite enterovirale dei suini	<i>Suidae</i>
Psittacosis	<i>Psittaciformes</i>
Rabbia	<i>Carnivora, Chiroptera</i>
Febbre della Rift Valley	<i>Bovidae, specie Camelus, Rhinocerotidae</i>
Peste bovina	<i>Artiodactyla</i>

1992L0065 — IT — 01.05.2007 — 008.001 — 20

▼ M6

Malattia	Ordine/famiglia/specie principalmente interessata
Piccolo scarabeo dell'alveare (<i>Aethina tumida</i>)	<i>Apis e Bombus</i>
Vaiolo degli ovicapriini	<i>Bovidae</i>
Malattia vesiculosa dei suini	<i>Suidae, Tayassuidae</i>
Acaro <i>Tropilaelaps</i> (<i>Tropilaelaps</i> spp.)	<i>Apis</i>
Stomatite vesciculosa	<i>Artiodactyla, Equidae</i>
TSE (encefalopatie spongiformi trasmissibili)	<i>Bovidae, Cervidae, Felidae, Mustelidae</i>



ENTERITE VIRALE

MALATTIA ALEUTINA

PESTE EUROPEA

VARROASI

ACARIASI

MIXOMATOSI

MALATTIE VIRALI ED EMORRAGICHE

TULAREMIA

▼ B

ALLEGATO B

ELENCO DELLE MALATTIE PER LE QUALI POSSONO ESSERE RICONOSCIUTI PROGRAMMI NAZIONALI IN VIRTÙ DELLA PRESENTE DIRETTIVA

Visoni	Enterite virale
	Malattia aleutina
Api	Peste europea
	Varroasi e acariasi
Scimmie e felini	Tubercolosi
Ruminanti	Tubercolosi
Lagomorfi	Mixomatosi
	Malattie virali ed emorragiche
	Tularemia



Affinché un organismo, un istituto o un centro siano dichiarati indenni da tali malattie, l'autorità competente valuta i registri relativi allo stato di salute degli animali, conservati almeno **per gli ultimi tre anni**, nonché i risultati degli esami clinici e di laboratorio effettuati sugli animali presso l'organismo, l'istituto o il centro.

Tuttavia, in deroga a questa disposizione, **i nuovi stabilimenti vengono riconosciuti se gli animali ivi detenuti provengono da stabilimenti riconosciuti**

- d) tenere aggiornati registri in cui sia indicato quanto segue:
 - i) il numero e l'identità (età, sesso, specie e identificazione individuale, se fattibile dei capi di ogni specie presenti nello stabilimento
 - ii) il numero e l'identità (età, sesso, specie e identificazione individuale, se fattibile) degli **animali giunti nello stabilimento o che l'abbiano lasciato**, nonché i dati relativi alla loro origine o destinazione, al trasporto in provenienza o a destinazione dello stabilimento e al loro stato di salute
 - iii) **i risultati degli esami sanguigni** o di qualsiasi altro procedimento diagnostico;
 - iv) i casi di **malattia** ed eventualmente la terapia utilizzata
 - v) i risultati degli esami **post mortem** di tutti gli animali deceduti nello stabilimento, compresi gli animali nati morti
 - vi) le constatazioni effettuate durante eventuali **periodi di isolamento o di quarantena**

assicurarsi, mediante contratto o strumento giuridico, i servizi di un veterinario riconosciuto dall'autorità competente e soggetto al controllo di quest'ultima.

•Tale veterinario deve:

- i) rispondere, mutatis mutandis, ai requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 3, sezione B, della direttiva 64/432/CEE;
- ii) **provvedere affinché nell'organismo, istituto o centro vengano applicate misure adeguate di sorveglianza e di lotta in relazione alla situazione sanitaria del paese, approvate dalle competenti autorità.**

- un piano annuale di sorveglianza delle malattie, **contenente adeguate misure di lotta contro le zoonosi**
- test clinici, di laboratorio e post mortem **sugli animali sospetti di essere affetti da malattie trasmissibili**

•ove del caso, la vaccinazione degli animali sensibili contro le malattie infettive, solo conformemente alla normativa comunitaria;

- iii) provvedere **affinché sia immediatamente notificata all'autorità competente qualsiasi morte sospetta o la presenza di qualunque altro sintomo che lasci supporre che gli animali abbiano contratto una o più delle malattie di cui agli allegati A e B, ove esse siano soggette a denuncia nello Stato membro**
- iv) provvedere affinché gli animali in entrata siano stati debitamente isolati, a norma della presente direttiva e, se del caso, delle istruzioni emanate dall'autorità competente
- v) essere responsabile del rispetto quotidiano dei requisiti di polizia sanitaria previsti dalla presente direttiva e dalla normativa comunitaria relativa al benessere degli animali durante il trasporto e all'eliminazione dei rifiuti animali;

Il riconoscimento è confermato se sono soddisfatti i seguenti requisiti:

- a) i locali vengono costantemente controllati da un veterinario ufficiale designato dall'autorità competente il quale:
 - i) visiti i locali dell'organismo, istituto o centro **almeno una volta all'anno**;
 - ii) controlli l'attività del veterinario riconosciuto e **l'attuazione del piano annuale di sorveglianza delle malattie**;
 - iii) vigili sul rispetto delle disposizioni della presente direttiva;
- b) sono ammessi nello stabilimento **solo animali provenienti da un altro organismo, istituto o centro riconosciuto**, conformemente alle disposizioni della presente direttiva

c) il veterinario ufficiale accerta che:

- le disposizioni della presente direttiva sono rispettate
- i risultati degli esami clinici, post mortem e di laboratorio sugli animali non abbiano rivelato la presenza di nessun caso di malattie elencate negli allegati A e B;
- l'organismo, istituto o centro conserva i registri per un periodo di almeno dieci anni dopo il riconoscimento.

il riconoscimento è parzialmente o interamente sospeso, revocato o ripristinato nei casi seguenti:

a) qualora l'autorità competente ritenga che **non sono rispettati i requisiti** di cui al punto 2 oppure che vi sia stato un cambiamento di destinazione non contemplato dall'articolo 2 della presente direttiva il riconoscimento è sospeso o revocato;

b) qualora si **notifichi il sospetto della presenza di una delle malattie di cui all'allegato A o all'allegato B**, l'autorità competente sospende il riconoscimento dell'organismo, istituto o centro fino a quando tale sospetto non sia stato ufficialmente escluso. In funzione della malattia sospettata e del rischio di trasmissione, la sospensione può applicarsi **all'intero stabilimento o solo a determinate categorie di animali sensibili a tale malattia**. L'autorità competente provvede affinché siano adottate le misure necessarie per confermare o escludere il sospetto e per evitare l'eventuale propagazione della malattia, conformemente alla normativa comunitaria relativa alle misure di lotta contro tale malattia e in materia di scambi di animali;

c) qualora la **malattia sospettata sia confermata**, l'organismo, l'istituto o il centro possono ottenere un **nuovo riconoscimento solo se, dopo l'eradicazione della malattia e dei focolai d'infezione nei suoi locali**, e dopo l'adeguata disinfezione e pulizia, sono nuovamente soddisfatte le condizioni di cui al punto 1 del presente allegato, ad eccezione di quelle enunciate al punto 1, lettera c);

d) **l'autorità competente informa la Commissione in merito alla sospensione, alla revoca o al ripristino o al riconoscimento di un organismo, di un istituto o di un centro.**

La presenza sul territorio italiano di un notevole numero di esemplari di **diverse specie selvatiche ed esotiche** (uccelli-mammiferi-rettili-anfibi) dimostra l'importanza del ruolo dei veterinari e del Ministero della Salute nella supervisione dei giardini zoologici italiani

- Quale è la situazione sanitaria degli animali custoditi negli zoo?
- è tenuta sotto sorveglianza?
- programmi preventivi e terapeutici e con il supporto di veterinari specializzati?
- Tutte le strutture si avvalgono di un veterinario in modo continuativo ?
- condotta comune nella elaborazione dei piani sanitari e di profilassi?



Problematiche riscontrate

- Movimentazione degli animali tra centri riconosciuti e non
- Piani armonizzati di profilassi e sorveglianza
- Corretta Gestione del rischio

DGSAF



Ministero della Salute

Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

OBIETTIVI

VI

**Necessaria un'armonizzazione di comportamenti
e un coordinamento centralizzato**

- verificare **la capacità** dei giardini zoologici di mettere in atto misure di analisi e gestione del rischio e di attuare corrette misure di prevenzione.
- standardizzare i protocolli di campionamento e diagnostici con il fine di ottenere metodi comuni per la raccolta dei dati
- centralizzazione dei dati diagnostici
- **Collaborazione** tra i centri per studi epidemiologici, per lo scambio di conoscenze e per la rapida rilevazione delle malattie
 - STESURA DI LINEE GUIDA MINISTERIALI

- WORKING GROUP
(VETERINARI UFFICIALI+RESPONSABILI STRUTTURE)
- SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARI
(ANALISI DATI-GESTIONE STRUTTURE)
- AUDIT DI SETTORE
- PROGRAMMARE PIU' EVENTI PER AGGIORNAMENTO- CONFRONTO



COSA CI ASPETTIAMO DA QUESTA GIORNATA

- Raccogliere le vostre esperienze
- Comprendere il metodo di gestione utilizzato
- Criticità
- Proposte migliorative

Collaborazione!

DGSAF



Ministero della Salute

Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

BUON LAVORO A TUTTI NOI!



CONTATTI

a.zaccherini-esterno@sanita.it

0659943187